



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Quarta Civile**

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 12420/15 R.G.A.C., posta in decisione, posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2017;

**promossa da**

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di opposizione;

**opponente;**

**contro**

**Banco**

in persona del legale rappresentante pro tempore  
elettivamente domiciliato in Catania lo studio  
dell'Avv. Tito Monterosso che lo rappresenta e difende giusta procura a



marginie dell'atto di precetto;

opposta;

**OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO.**

### **Conclusioni**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.

### **Svolgimento del processo**

Con citazione notificata in data 28.7.2015 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Banco proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 15.7.2014 per complessivi € 5517090 sulla base del contratto di mutuo fondiario.

Eccepiva la nullità del precetto per mancata notifica del titolo. Eccepiva l'applicazione di interessi in violazione della legge 108/96.

Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente.

Disposta ed espletata ctu, all'udienza del 28.2.2017 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata.

E' pacifico che parte opposta non abbia notificato preventivamente (e nemmeno contestualmente al precetto) il titolo esecutivo posto in esecuzione (contratto di mutuo fondiario) e ciò correttamente tenuto conto dell'esenzione



di cui all'art. 41 TUB (secondo cui "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo").

In relazione alla eccepita nullità dell'atto di mutuo fondiario per assenza di causa negoziale, asserendo che il mutuo contratto non avrebbe le caratteristiche del mutuo fondiario, poiché stipulato per ripianare una precedente esposizione debitoria maturata in relazione ad altra scopertura (conto corrente), va osservato come detta doglianza sia destituita di fondamento.

Come chiarito dalla Suprema Corte "*Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poichè di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili*" (Cass. n. 21020/13; n.4792/2012). Si prescinde, pertanto, dalla concrete finalità cui il mutuo è destinato, le quali possono assumere rilevanza, nei riguardi dei terzi creditori, ove emergano i presupposti dell'azione revocatoria.

E ancora "*Il mutuo fondiario, infatti, alla luce di una giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice (da cui, del tutto immotivatamente totalmente prescinde parte ricorrente) non è mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso ne' vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della*



*somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (in termini, Cass. 11 gennaio 2001, n. 317. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 18 settembre 2003, n. 13768)” (Cass. n.9511/2007).*

Infine in relazione alla eccepita applicazione di interessi in violazione della legge 108/96 è sufficiente rilevare come l'espletata ctu abbia accertato la rispondenza dei tassi applicati (convenzionale e di mora) alla disciplina in tema di usura, non rilevando alcuna violazione dei cd. tassi soglia.

Si osserva peraltro quanto segue: a) è pacifico che l'interesse ultralegale pattuito dalle parti alla data del 19.10.2010 fosse rispettoso, in sé considerato, del c.d. tasso soglia, se riferito al solo tasso corrispettivo; b) parimenti indubbio sarebbe il superamento di tale soglia ove si dovesse procedere, come ritiene parte attrice, al cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.

Ciò detto, la "quaestio iuris" che viene in esame è, dunque, quella della rilevanza del cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali e moratori ai fini del rispetto del tasso-soglia.

Erroneamente parte attrice fonda la propria domanda sul recente intervento della Suprema Corte (sentenza 350/2013), facendone discendere dall'assunto (corretto) che anche gli interessi moratori debbano rispettare essi stessi il c.d. tasso soglia ex lege 108/96, quello (inesatto) per cui essi vanno cumulati a quelli convenzionali in ragione dell'art. 644, c. 3, c.p. e dell'art. 1815, c. 2, c. civ. per i quali rilevano gli interessi corrisposti" a qualunque titolo" (il punto della motivazione della Suprema Corte che ingenera l'equivoco è il seguente:



«ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»).

In realtà dal tenore della motivazione della citata sentenza non emerge in alcun modo la dedotta teoria del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora, emergendo solo la (ovvia) considerazione che anche gli interessi di mora debbano mantenersi entro i limiti della legge 108/96 (ponendo – così – in realtà il vero problema, non oggetto di questo giudizio, di quale sia la sorte degli interessi del contratto di mutuo in caso di interessi di mora usurari: applicazione comunque degli interessi corrispettivi convenzionali pattuiti tra le parti ovvero eliminazione di qualunque interesse).

Mentre, difatti, può darsi per assodato l'assoggettamento "anche" degli interessi di mora alla disciplina imperativa in tema di usura, non altrettanto può ripetersi per l'ipotesi del loro cumulo con quelli corrispettivi. Si osserva, al riguardo, che tale esito (ciò è a dire l'assoggettamento alla disciplina cogente sull'usura del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori) in tanto potrebbe essere condivisa in quanto fosse dimostrata, in coerenza con la *ratio legis*, l'identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

Orbene, la conclusione cui perviene parte attrice, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 cit. Ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto



degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.).

Quanto testé rilevato consente, quindi, di affermare la conformità a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. ITEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito (n.d.e.: enfasi dell'estensore). Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del



credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

La Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare gli interessi di mora ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata Comunicazione del 3.7.2013: "In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il



criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)."

Da quanto sopra deriva, pertanto, l'irrelevanza giuridica del cumulo delle due voci di interesse menzionate ai fini della disciplina in esame, non solo per la ricordata eterogeneità teleologica (id est, finalità negoziale) puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.civ., ma anche in ossequio al principio del "nullum crimen sine lege" (art. 1 c.p.). Occorre, difatti, ricordare come, in tema di usura, l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recepisca pedissequamente le rilevazioni di Banca d'Italia ("le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia"). Premessa, invero, l'identità ontologica dell'usura penale e civile, la tesi del "cumulo" condurrebbe all'abnorme risultato di configurare il reato corrispondente in difetto di norma incriminatrice. Non può sfuggire, invero, il rinvio "alla legge" che il comma terzo dell'art. 644 c.p. effettua ai fini della determinazione del tasso usurario, legge qui del tutto assente.

Tanto basta, in definitiva, ad escludere la responsabilità penale degli operatori che, facendo legittimo affidamento sulla liceità dei decreti ministeriali via via emanati sul punto, rispettino il tasso soglia disaggregato, e ciò non già - si badi - per carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie penalmente rilevante bensì per carenza, in radice, dello stesso elemento oggettivo del reato.

La tesi "all inclusive" su cui poggia la domanda attorea appare, inoltre, frutto





di un'interpretazione "monca" dell'art. 2, c. I, della L. 108/96 lì dove sottintende (in una con parte della giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema con riferimento alle c.m.s.) il conflitto del *modus operandi* della Banca d'Italia con la legge cit. Si dimentica, difatti, di evidenziare come proprio l'art. 2 L. cit. statuisca che le rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensività di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell'ambito di "operazioni della stessa natura". Ecco spiegato, dunque, il motivo per cui a ragion veduta, come dà conto puntualmente con la citata Comunicazione del 3.7.2013, BankItalia non ha inteso annoverare direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di autonoma rilevazione finalizzata all'enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente eterogenei, il tutto paradossalmente in danno dei clienti delle banche.

L'esclusione del citato cumulo ai fini della verifica della rispondenza p meno ai limiti del tasso soglia è – peraltro – l'opinione dominante nella giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Trani 10.3.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Sciacca 13.8.2014; Trib. Roma 16.9.2014; Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Taranto, 17 ottobre 2014; Trib. Napoli, 28 ottobre 2014, Trib. Treviso, 9 dicembre 2014; Trib. Bologna 17.02.2015; Trib. Padova 10.3.2015).

Amche il tasso di mora – isolatamente considerato – rispetta il tasso soglia per come individuato dalle Istruzioni della Banca d'Italia, come peraltro emerge



anche da quanto in precedenza esposto.

Ebbene, è noto che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d'Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Non si tratta di applicare circolari amministrative, anziché la legge ma di prendere definitivamente coscienza che, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015). In



definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questi sensi anche Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Padova 23.9.2014; Trib. Pescara 20.10.2015; Trib. Lanciano 14.3.2016).

Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da \_\_\_\_\_ contro **Banco** \_\_\_\_\_ disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- 1) **rigetta** l'opposizione;
- 2) **condanna** parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 3000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Catania il 29 maggio 2017.

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**  
**(dott. Giorgio Marino)**

